



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 533 DEL 09/04/2019

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA CON EVENTUALE SELEZIONE E/O RIDUZIONE VOLUMETRICA E/O ACCORPAMENTO E RECUPERO (R3) DI RIFIUTI DI CUOIO CONCIATO. DITTA: SICIT 2000 SPA (P.IVA 02821800246) SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA ARZIGNANO NN.80 – COMUNE DI CHIAMPO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la ditta SICIT 2000 spa, con sede legale e stabilimento in Via Arzignano n.80, in Comune di Chiampo, ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio del progetto approvato con provvedimento n.165 del 07/12/2015;
- il procedimento di approvazione progetto è stata intrapreso contestualmente alla procedura di Valutazione d'Impatto ambientale a seguito della domanda presentata, agli atti con prot.n.43676, con successive integrazioni, che si è conclusa con parere favorevole di compatibilità ambientale n.29/2015 del 25/11/2015, allegato alla sopra citata determinazione n.165 del 07/12/2015.

Considerato che

- la ditta con nota agli atti prot.n.6770 del 31/01/2017 ha comunicato l'avvio dell'esercizio provvisorio, corredata dalla dichiarazione del direttore dei lavori attestante la opere in conformità al progetto approvato, la nomina del tecnico responsabile, le garanzie finanziarie ai sensi della DGRV 2721/2014;
- la ditta ha comunicato la chiusura dell'esercizio provvisorio, con nota agli atti con prot.53585 del 26/07/2017, richiedendo il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e presentando il collaudo funzionale dell'impianto corredata dalla documentazione richiesta dalla Commissione VIA, firmato in data 18/07/2017 a cura dell'Ing. Massimo Neresini;
- la ditta, con nota agli atti con prot.n.11479 del 20/02/2018, ha presentato una richiesta di modifica non sostanziale per la realizzazione dell'attività residua di "installazione di una nuova sezione di filtrazione-spremitura, costituita da una ulteriore coppia di fitopresse a piastre", nonché dell'installazione di un impianto di post combustione delle emissioni gassose e di un nuovo reparto di idrolisi alcalina rifili macinati;
- alla richiesta di cui sopra la Provincia ha dato riscontro e assenso formale in data 04/04/2018 con prot.n.22152, fissando al contempo il termine entro cui completare le operazioni di collaudo definitivo, successivamente oggetto di proroga fino al 14/12/2018;

- la ditta ha inviato il certificato integrativo del collaudo funzionale, con nota agli atti con prot.82730 del 17/12/2018, con riferimento agli ulteriori interventi assensiti dalla scrivente Amministrazione, firmato in data 13/12/2018 a cura dell'Ing. Massimo Neresini.

Tenuto conto che

- risultano ottemperate le prescrizioni dettate dal parere del Comitato tecnico provinciale VIA n. 29/2015;
- l'avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione è stato comunicato con nota n. 709 del 07/01/2019;
- in data 14/02/2019, prot.n.9059, e data 09/04/2019, prot.n.20513, sono state fornite ulteriori integrazioni riguardanti il lay-out e l'aggiornamento/verifica delle garanzie finanziarie.

Considerato che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di collaudo trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Dato atto che dalla documentazione di collaudo non emergono modifiche e variazioni rispetto al lay out approvato.

Tenuto conto del sopralluogo di verifica effettuato da personale della Provincia e dell'Arpav in data 11/02/2019 nel corso del quale è stata verificata la conformità alla documentazione di progetto e di collaudo presentata

Visti:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che *“Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i.”*;
- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione.

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2166 del 11.07.2006.

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.

Visto che il presente provvedimento rispetta la tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 90 ID PROC 478.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

DETERMINA

Che la ditta SICIT 2000 spa è autorizzata all'esercizio dell'impianto di messa in riserva con eventuale selezione e/o riduzione volumetrica e/o accorpamento e recupero (R3) di rifiuti di cuoio conciato, sito in Via Arzignano n.80, in Comune di Chiampo.

Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

autorizzazione all'esercizio per la gestione dei rifiuti, lo scarico delle acque e le emissioni in atmosfera, con validità fino al **31/03/2029**.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente Delibera n.30 del 07.02.2007.

FA OBBLIGO

Alla ditta SICIT 2000 spa di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali

1. La ditta dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, allegato alle integrazioni del collaudo funzionale.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, le MPS/EoW generate ed i rifiuti prodotti, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.
7. La ditta dovrà effettuare un controllo periodico dell'impatto acustico, con cadenza triennale, al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e del Piano di Classificazione Acustica comunale

Gestione delle aree

8. La ditta dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, calettate ai muri di perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, prevedendo una procedura gestionale atta a mantenere lo stato di integrità delle pavimentazioni.
9. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività e provvedere con frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovrappeso dei materiali in cumuli.
10. I settori destinati alla messa in riserva dei rifiuti, al deposito di M.P.S./EoW e dei rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione dell'impianto.
11. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all'azienda che quelli prodotti dall'azienda.

Gestione dei rifiuti

12. Nell'impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici C.E.R., con le relative operazioni e quantità consentite, riportate nell'**allegato 1**.
 - a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): **43.300 tonnellate**;

- b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): **400 tonnellate**;
- c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività): **400 tonnellate**;
- d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento: **150 tonnellate**;
- e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: **42.900 tonnellate**.

13. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:

- Messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e/o di recupero con produzione di M.P.S.;

- Messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di rifiuti: l'attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo 19.xx.xx dell'elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto diversamente indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento;

- attività di recupero R3 di produzione di M.P.S./EoW, denominato "idrolizzato proteico", così come indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento.

14. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

15. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà far pervenire al Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione. Le garanzie finanziarie andranno riviste a seguito di modifica/integrazione del presente provvedimento.

Gestione degli scarichi idrici

16. Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti indicati dal Gestore della fognatura, Acque del Chiampo spa.

17. I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

18. La ditta dovrà evitare di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico e segnalare tempestivamente al Gestore ed all'A.R.P.A.V. di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo scarico e all'impianto di trattamento.

19. Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.

Gestione delle emissioni in atmosfera

20. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

Camino	Quota (m)	Portata (Nm ³ /h)*	Parametri	Limiti (mg/Nm ³)
CM 01 (Postcombustore)	16.5	38000	Ammoniaca	50
			Carbonio organico totale (COT)	20
CM 12 * (Scrubber n.1)	11	9500	Ammoniaca	250
			Carbonio organico totale (COT)	50
CM 17 *	11	18500	Ammoniaca	250

Camino	Quota (m)	Portata (Nm ³ /h)*	Parametri	Limiti (mg/Nm ³)
(Scrubber n.2)			Carbonio organico totale (COT)	50
CM 18 (Silos calce)	18	1000	Polveri	10
CM 37 (Caldaia)	16	9500	Ossidi di azoto	350

* I camini CM 12 e CM 17 andranno monitorati solo in caso di mancato funzionamento dell'impianto di abbattimento del camino CM 01.

La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

21. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (**registro controlli analitici**) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
22. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/; tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche diverse, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo dei punti per la misura dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e smi.
23. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e riportati nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
24. In caso di verifica di un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
25. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione dell'autorità di controllo. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (**registro manutenzioni impianti di abbattimento**) da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.
La presente prescrizione comprende anche la strumentazione di controllo e gestione del post-combustore, ivi compresa l'acquisizione e la registrazione dei dati analitici acquisiti.

26. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
27. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).
28. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
29. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

AVVERTE CHE

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:

- a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-*bis*, 188-*ter*, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società.

In caso di cambio del legale rappresentante:

- a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
- b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, etc..

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco *pro tempore* del Comune di Chiampo, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Ulss n.8 Berica, alla società Acque del Chiampo spa.

Vicenza, 09/04/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 533 DEL 09/04/2019

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA [R13] CON EVENTUALE SELEZIONE E/O RIDUZIONE VOLUMETRICA E/O ACCORPAMENTO [R12] E RECUPERO (R3) DI RIFIUTI DI CUIOIO CONCIATO.

DITTA: SICIT 2000 SPA (P.IVA 02821800246)

SEDE LEGALE ED OPERATIVA: VIA ARZIGNANO NN.80 – COMUNE DI CHIAMPO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 10/04/2019.

Vicenza, 10/04/2019

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(PONZIO DESIREE)
con firma digitale**

Ditta Sicit 2000 spa – Via Arzignano n.80 – Chiampo
Allegato 1 - ELENCO RIFIUTI PER CODICE CER

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE (eventuale)	OPERAZIONE	NOTE	CODIFICA E GESTIONE DEL MATERIALE IN USCITA
04 01 08 Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	\\	R13	Messa in riserva	Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo (C.E.R. 04.01.08)
		R13/R12	Messa in riserva con selezione, cernita e raggruppamento	Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo (C.E.R. 04.01.08) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		R13/R3	Trattamenti chimici e chimico-fisici	Idrolizzato proteico (Prodotto ottenuto per idrolisi enzimatica e/o chimica di epitelio animale così come indicato nel Decreto Legislativo n.75/2010 – Allegato 1.5.1.1.6 Concimi organici azotati fluidi) Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 (C.E.R. 07.02.12)

Con l'indicazione "Altri rifiuti – CER 19.12.XX" si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso all'impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile individuare un codice C.E.R. ricompreso all'interno delle voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. diverso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.